

INDICE

Premessa. Riferimenti normativi. La Legge 29 maggio 2017 n. 71 in cinque punti. Le responsabilità.

PARTE I

Bullismo e cyberbullismo. Caratteristiche del cyberbullismo. Principali differenze tra bullismo e cyber bullismo. Tipologie di cyber bullismo. Le conseguenze per la vittima.

PARTE II

Le azioni della scuola. I compiti delle figure scolastiche coinvolte. La Prevenzione universale. Mancanze e sanzioni.

PARTE III

Il Protocollo d'intervento per la gestione dei casi di bullismo e Cyber bullismo. Il Team per la gestione dei casi di bullismo e cyber bullismo. **1) La prima segnalazione. 2) La valutazione approfondita. 3) La scelta dell'intervento e la gestione del caso. 4) Il monitoraggio.**

PREMESSA

La scuola, insieme alla famiglia, é la principale agenzia di formazione e di socializzazione dell'individuo, uno dei perni su cui far leva per promuovere il benessere integrale (fisico, psicologico, relazionale) dei ragazzi in età evolutiva

Non più concepita come semplice luogo in cui avviene una trasmissione delle nozioni, la scuola è un "luogo di vita" dove si sperimentano molteplici incontri tra coetanei, si impara la convivenza civile e a relazionarsi con gli adulti.

Ne consegue che la qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute.

Il dilagare dei fatti di cronaca e le evidenze scientifiche indicano quanto gravemente le relazioni dei preadolescenti e degli adolescenti siano minacciate dai fenomeni del **bullismo** (o *mobbing dell'età evolutiva*) e del **cyberbullismo** (*bullismo in rete*) che, nella società odierna, si configurano, purtroppo, come un vero e proprio "allarme sociale", oltre a rappresentare un serio problema di salute di rilevanza internazionale per le gravi conseguenze subite dalla vittima.

Non si tratta di semplici "scherzi o ragazzate tra pari" ma di comportamenti di sopraffazione, violenti e intenzionali, di natura sia fisica che psicologica, perpetuati nei confronti di persone considerate "deboli e incapaci di difendersi".

Questi agiti di natura omofoba, sono configurati come reati dalla legislazione vigente trattandosi di veri e propri "abusi di potere" e spesso vengono messi in atto a scuola che, come luogo principale di formazione, inclusione e accoglienza, è quindi chiamata ed impegnata fortemente sul fronte della

prevenzione e del contrasto al bullismo e in generale, a ogni forma di violenza.

La rapida diffusione delle tecnologie e l'espansione della comunicazione elettronica e online ha determinato, inoltre, accanto al bullismo in presenza, il fenomeno più recente del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso i mezzi elettronici come e-mail, Facebook, Twitter e l'uso degli smartphone.

Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnati dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza che è enorme perché, in pochissimo tempo, le vittime possono vedere la propria reputazione sociale danneggiata in una comunità molto ampia e i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Inoltre, spesso, lo spazio online può diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto assumendo forme più pericolose.

Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Eppure, il mondo digitale virtuale, pur rappresentando enormi opportunità di sviluppo e crescita culturale sociale per i nostri giovani, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi.

I nostri alunni, "nativi digitali", non passano solo il tempo libero con i mezzi digitali ma formano la loro personalità, hanno ottime competenze tecniche ma allo stesso tempo mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi del mondo virtuale. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile. Tuttavia non vanno colpevolizzati gli strumenti e le tecnologie e non va fatta opera repressiva di quest'ultime, occorre viceversa fare opera d'informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti corretti in rete, intesa quest'ultima come "ambiente di vita" che può dar forma ad esperienze sia di tipo cognitivo che affettive e socio-relazionali.

Nell'ambito del contesto scolastico, i social networks le piattaforme e simili possono essere adottati come strumenti di comunicazione validi ed efficaci sia per la divulgazione di materiali didattici, sia per la rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti rispetto alle attività scolastiche, sia per la sensibilizzazione all'uso corretto della rete.

Pertanto, in ragione di quanto premesso, l'IC "S. PELLICO", in collaborazione e sinergia con le famiglie, le istituzioni e le associazioni del territorio **adotta e pratica una politica antibullismo** e, in un'ottica che pone al centro dell'azione educativo didattica benessere psicofisico dell'alunno, fornisce un Regolamento per prevenire e contrastare comportamenti che violino i valori e i principi di rispetto ispirati dall'art.3 della Costituzione Italiana.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Obiettivo di questo Regolamento è quello di orientare la nostra scuola nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti devianti, troppo spesso ignorati o minimizzati. Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme così come previsto:

- ✓ dagli Artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- ✓ dagli Artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- ✓ dagli Artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- ✓ dalla Direttiva, MIUR, n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- ✓ dalla Direttiva, MPI, n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” e successive modifiche/integrazioni;
- ✓ dalla Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- ✓ dalla Direttiva MIUR n.1455/06;
- ✓ dalle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, (MIUR Aprile 2015);
- ✓ dalle Nuove Linee di orientamento, MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo;
- ✓ dalle Linee guida aggiornate per l’uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole del 2019;
- ✓ dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- ✓ **dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;**
- ✓ Dall'integrazione al Regolamento di Istituto "**Regolamento per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo**"

LA LEGGE CONTRO IL CYBERBULLISMO IN 5 PUNTI

È entrata in vigore in Italia, il 18 giugno 2017, la nuova legge che si occupa del fenomeno del cyberbullismo la L. 29 maggio 2017, n. 71 (testo integrale), “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno. Inoltre sono state pubblicate le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, previste dalla legge: uno strumento flessibile e aggiornabile per rispondere alle sfide educative e pedagogiche legate alla costante evoluzione delle nuove tecnologie.

Ecco i punti di principale interesse per il mondo delle scuola e per le famiglie:

1. CHE COSA SI INTENDE PER “CYBERBULLISMO”?

La norma fornisce per la prima volta una definizione giuridica del cyberbullismo come *qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo* (Art.1) e indica misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (qualunque sia il ruolo nell'episodio) da attuare in ambito scolastico e non solo.

2. COME CAMBIA LA SCUOLA?

La legge definisce il ruolo dei diversi attori del mondo della scuola italiana (MIUR,USR, Istituti Scolastici, Corpo docente) nella promozione di attività preventive, educative e ri-educative. L'insieme di queste azioni di attenzione, tutela ed educazione è rivolto a tutti i minori coinvolti in episodi di cyberbullismo, **sia che si trovino nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti**, e senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

In particolare:

a. Ogni istituto scolastico deve individuare fra i docenti **un referente** con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Il ruolo di tale docente è dunque centrale.

b. Secondo quanto già previsto dalla legge 107 (la Buona Scuola) per il triennio 2017-2019 ci sarà una **formazione del personale scolastico sul tema**.

c. Verrà promosso un **ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peer education**, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.

d. In un'ottica di alleanza educativa, **il Dirigente Scolastico** che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo **informerà tempestivamente i genitori dei minori coinvolti**. I regolamenti e il patto educativo di corresponsabilità (destinato a tutte le famiglie) scolastici dovranno essere integrati con riferimenti a condotte di cyberbullismo.

e. Le istituzioni scolastiche devono promuovere, nell'ambito della propria autonomia, **l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri ad esso connessi**. Gli uffici scolastici regionali sono chiamati a promuovere progetti elaborati nelle scuole, nonché azioni integrate sul territorio di contrasto del cyberbullismo e **educazione alla legalità**.

Le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo indirizzano le scuole, per la realizzazione delle attività di prevenzione, al Progetto "Generazioni Connesse" (su www.generazioniconnesse.it, progetto coordinato dal MIUR a cui Save the Children collabora

all'interno di un ampio partenariato).

3. COSA PUÒ FARE IN AUTONOMIA UN RAGAZZO/A VITTIMA DI CYBERBULLISMO?

Ciascun minore (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete.

Se entro 24 il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.

Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

4. IN COSA CONSISTE IL PROVVEDIMENTO DI CARATTERE AMMINISTRATIVO?

È stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori nei confronti di altro minore, se non c'è stata querela o non è stata presentata denuncia, è applicabile la **procedura di ammonimento da parte del questore** (il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Sarebbe stato auspicabile evitare l'applicazione ai minori della procedura di ammonimento e promuovere invece la responsabilizzazione degli autori di atti di bullismo e cyberbullismo attraverso il ricorso a procedure che ne prevedano l'ascolto e la partecipazione.

5. QUAL È IL RUOLO DEI SERVIZI TERRITORIALI?

I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo.

LE RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo e cyberbullismo vanno distinte le diverse responsabilità e a tal riguardo si identificano:

a) Culpa del Bullo Minore;

b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;

c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della scuola.

Culpa del bullo minore

Va distinto il minore di 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del Codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (*culpa in educando e vigilando*) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.” Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

PARTE I

IL BULLISMO

Il termine bullismo deriva dalla traduzione letterale del termine *bullying*, parola inglese comunemente usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo.


Il bullismo è un comportamento aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente e nel tempo contro una vittima che non riesce a difendersi. Le caratteristiche sono: **l'intenzionalità** di creare una sofferenza, **la ripetizione nel tempo** del comportamento offensivo, **lo squilibrio di potere** in quanto la vittima non è in grado di difendersi.

Può assumere una forma diretta e una indiretta.

Il bullismo diretto è caratterizzato da attacchi che implicano un confronto in "presenza", diretto con la vittima e si distingue in *bullismo fisico* (colpi pugno, strattoni, calci, furto, danneggiamento di oggetti personali della vittima) e *bullismo verbale*: (offese e minacce, soprannomi denigratori e preferirono.)

Il bullismo indiretto è caratterizzato da attacchi che non implicano il confronto diretto con la vittima come l'esclusione intenzionale dai gruppi, la diffusione di pettegolezzi, maldicenze e calunnie.

Questo preoccupante fenomeno è **basato sul pregiudizio e la discriminazione** infatti è la diversità che fa scattare l'attacco su categorie deboli. Il bullismo è quindi un fenomeno di tipo omofobico perché legato a caratteristiche della vittima come il sesso, l'etnia nazionalità, la disabilità, l'aspetto fisico e l'orientamento sessuale.



Studi ed evidenze scientifiche nazionali e internazionali sottolineano come il bullismo non sia solo un fenomeno di disfunzione relazionale tra pari ovvero che riguarda solo il bullo e la vittima ma un fenomeno sociale, gruppale, come dimostrato dal fatto che la maggior parte delle prepotenze avvengono in classe o comunque in presenza di altri ragazzi che, in maniera più o meno attiva, possono favorire o ostacolare tali comportamenti.

Lo studio approfondito delle situazioni di bullismo e delle dinamiche che le caratterizzano ha consentito di identificare **6 ruoli principali**:

- **bullo:** chi prende attivamente l'iniziativa per compiere le prepotenze;
- **aiutante bullo o bullo gregario:** chi compie atti di bullismo come seguace del bullo;
- **sostenitore del bullo:** chi sostiene e rinforza il bullo ad esempio ridendo, incitando o anche solo fermandosi a guardare;
- **vittima:** chi subisce gli atti di bullismo;
- **difensore della vittima:** chi prende le difese della vittima;
- **esterno - spettatore passivo:** chi sa e non fa nulla, non interviene e cerca di tenersi fuori da ciò che sta accadendo.

IL CYBERBULLISMO



A differenza del bullismo, il cyberbullismo è un fenomeno più recente noto da circa un decennio.

La legge 29 maggio del 2017 n° 71 intitolata “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo“ all’articolo 1 comma II definisce cos’è il cyberbullismo: *“... si intende qualunque forma di pressione, aggressione molestia, ricatto, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.*

Si tratta di comportamenti che rientrano in quelli del bullismo classico ma sono agiti attraverso i mezzi mediatici.


Sintetizzando si potrebbe definire il cyberbullismo come **atti di bullismo perpetrati da un individuo o da un gruppo di persone attraverso i moderni mezzi di comunicazione (social network, e-mail, messaggistica istantanea, blog, chat, siti web) nei confronti di una persona che non può difendersi.**

Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet.

Il bullismo diventa quindi cyberbullismo e presenta diverse tipologie:

- **scritto verbale:** insulti tramite messaggi di testo e-mail pubblicati su siti social network o tramite telefono (es. telefonate mute);
- **visivo:** diffusione di foto e video che ritraggono situazioni intime violente o spiacevoli tramite cellulare, siti web e social network;
- **esclusione:** esclusione della comunicazione online e dei gruppi, impersonificazione, appropriazione e uso di dati personali come le credenziali di accesso dell’account e-mail ai social network.

PRINCIPALI DIFFERENZE RISPETTO AL BULLISMO TRADIZIONALE



Il cyberbullismo presenta sia elementi di continuità rispetto al bullismo tradizionale sia elementi di novità che caratterizzano in maniera specifica il fenomeno, connesse alle modalità interattive mediate dalle nuove tecnologie.

Gli elementi di novità sono: **l'anonimato, la deresponsabilizzazione (disimpegno morale), tempo e spazio illimitati, facilità di accesso, pubblico più vasto, permanenza nel tempo, rapida diffusione.**

Nella pagina successiva si riporta una tabella più dettagliata sulle principali differenze tra bullismo e cyberbullismo.

| Bullismo | Cyberbullismo |
|---|--|
| Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto. | Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo. |
| Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo. | Chiunque, anche chi é vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo. |
| I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima. | I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo. |

| | |
|---|--|
| Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente. | Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo. |
| Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa - scuola, scuola-casa. | Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24. |
| Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive. | I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale. |
| Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima. | Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia; |
| Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo. | Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni. |
| Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza. | Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato. |

TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

- **Flaming:** messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
- **Harassment** (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.
- **Esclusione:** escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.
- **Trickery** (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- **Impersonation** (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili.
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- **Happy Slapping:** registrazione, all'insaputa della vittima, di video in cui subisce violenze

fisiche o psichiche per poi diffonderlo in internet.

- **Outing and Trichery:** comportamenti che consistono nell'entrare in confidenza con una persona in maniera che questa condivida informazioni ed immagini riservate ed intime, per poi diffonderle su internet o altri mezzi elettronici senza il suo consenso.

LE CONSEGUENZE PER LA VITTIMA

Le conseguenze della vittima variano da soggetto a soggetto e in relazione alla loro storia familiare e personale. In generale tra le **conseguenze a breve termine** si riscontra sconforto e sfiducia negli altri, un ritiro in se stessi, manifestazioni psicosomatiche es. mal di testa, mal di pancia, rifiuto di andare a scuola, calo nel rendimento scolastico, disturbi del sonno e disturbi alimentari.

Tra le **conseguenze a lungo termine** si riscontra ansia, depressione, disturbi del comportamento alimentare, autolesionismo, idee suicidarie e/o tentativi di suicidio.

PARTE II

LE AZIONI DELLA SCUOLA

La strategia messa in campo dal nostro Istituto scolastico per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo consiste nell'adozione di una politica **scolastica integrata** cioè di un insieme coordinato di azioni in cui tutte le componenti scolastiche (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumono la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni fornendo loro informazioni ed aiuto.

Pertanto, le misure su cui la scuola lavora, possono essere riassunte in quattro punti

📌 I COMPITI DELLE FIGURE SCOLASTICHE COINVOLTE

📌 LA PREVENZIONE UNIVERSALE

📌 IL PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

📌 LA COLLABORAZIONE CON GLI ENTI DEL TERRITORIO

I COMPITI DELLE FIGURE SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- Individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo.
- Si attiva nella predisposizione di uno sportello di ascolto “face to face”, anche con la collaborazione di personale qualificato esterno.
- Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica particolarmente quelle che operano nell’area dell’informatica, partendo dall’utilizzo sicuro di Internet a scuola.
- Prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata.
- Promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti.
- Favorisce la discussione all’interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo.
- Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
- Salvo che il fatto costituisca reato, se viene a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i genitori/tutore dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

IL DOCENTE REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”:

- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso azioni di sensibilizzazioni, progetti d’istituto, manifestazioni e eventi formativi che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale.
 - Coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
 - Si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
 - Cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”;
 - Promuove progetti specifici riguardanti la “Sicurezza in Internet” e “il Cyberbullismo” diretti agli studenti, allo scopo di informare i discenti dei pericoli e dei rischi connessi alla navigazione online, nonché di diffondere i criteri per l’individuazione e le modalità denuncia di fenomeni legati al bullismo e cyberbullismo definiti dal protocollo per le emergenze;
-
- Coordina e partecipa al gruppo di lavoro del progetto Generazioni connesse per il miglioramento dell’uso delle TIC dell’Istituto e il contrasto al cyberbullismo;
-
- Predisporre sul sito internet della scuola uno spazio riservato al tema del cyberbullismo in cui raccogliere il materiale informativo e di restituzione dell’attività svolta dalla scuola nell’ambito della prevenzione.

IL COLLEGIO DOCENTI:

- Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- Promuove azioni di sensibilizzazione al contrasto al bullismo e cyberbullismo nel territorio, in rete con enti, associazioni, istituzioni locali.

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile in reciproca coerenza con quanto progettato e proposto dal referente per il bullismo e cyberbullismo;
- Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE:

- Intraprende azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- Valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- Si impegna in azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola per l'acquisizione e il rispetto del valore delle norme per la convivenza civile;
- Promuove un uso corretto delle tecnologie da parte dei ragazzi;
- È responsabile dell'utilizzo dei dispositivi digitali e tecnologici di classe (LIM, Pc ecc...) e relativo accesso al web;
- Presta attenzione alle modalità di relazione tra gli studenti, è sempre disponibile all'ascolto di segnalazioni da parte degli alunni, confrontandosi con il referente per il cyberbullismo e il Dirigente scolastico allo scopo di analizzare e descrivere i fenomeni aggregativi e disgregativi del gruppo classe;
- È il primo canale d'informazione verso i genitori degli alunni nel caso si verificano casi legati a bullismo e cyberbullismo, in stretto contatto e con la collaborazione del Referente e del Dirigente scolastico.

I GENITORI:

- Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- Sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- Conoscono il Protocollo per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo e le azioni messe in campo dalla scuola, collaborando secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità che hanno debitamente sottoscritto;
- Conoscono il codice di comportamento dello studente e della studentessa; ▪ Conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio e conoscono l'obbligo di denuncia cui sono tenuti gli operatori della scuola (in

quanto pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) in caso di reati procedibili d'ufficio commessi o subiti dai figli.

GLI ALUNNI:

- Sono coinvolti in attività di informazione ed educazione sui temi del bullismo e del cyberbullismo, con modalità partecipativa (discussioni, giochi di ruolo, ecc.);
 - Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti (peer educator);
 - Imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano;
 - Durante la permanenza del laboratorio informatico utilizzano gli strumenti informatici solo ed esclusivamente per finalità didattiche rispettando il Regolamento dei laboratori informatici;
 - La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali, di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
 - Sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastico, Referente del bullismo/ cyberbullismo, docenti del Consiglio di classe) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato;
 - Sono consapevoli che il Regolamento d'Istituto vieta il possesso di smartphones e affini all'interno dell'Istituto a chi non è in possesso di autorizzazione scritta dei genitori approvata dal Dirigente scolastico;
-
- Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
 - Si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica ed extrascolastica.

I COLLABORATORI SCOLASTICI

- Vigilano sui comportamenti tenuti dagli alunni in ambito scolastico e riferiscono tempestivamente, segnalando al Dirigente scolastico e al Referente i fatti di cui sono a conoscenza.

Cyberbullismo

LA PREVENZIONE UNIVERSALE

La prevenzione universale si esplicita attraverso le misure e le iniziative che l'Istituto pone in essere (incontri formativi, corsi di formazione, eventi e manifestazioni, attività curricolari, progetti curricolari e extracurricolari, accordi di rete ecc) per produrre **consapevolezza del fenomeno** in modo tale da ridurre il rischio dei comportamenti problematici attraverso il rafforzamento delle competenze, delle attitudini e dei comportamenti che producono benessere tra gli alunni. La prevenzione universale ha un **approccio sistemico** e coinvolge tutta la comunità scolastica attraverso un'azione di sensibilizzazione e informazione.



MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **BULLISMO**:

- **la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata** ▪
l'intenzione di nuocere
- **l'isolamento della vittima**

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **CYBERBULLISMO**:

- **Flaming**: Litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet ecc di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività online.
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge n°71/17.

SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti sopramenzionati, una volta accertati, verranno sanzionati sulla base di quanto previsto dal Regolamento d'Istituto e dalla Legge n° 71/2017 per dimostrare chiaramente che **la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.**

Le sanzioni previste nel Regolamento d'Istituto finalizzate al recupero della correttezza comportamentale e al rafforzamento della responsabilità a tutela di una serena convivenza per l'intera comunità scolastica, saranno opportunamente integrate dai C.d.C. presieduti dal D. S. con gli interventi educativi adottati miranti alla responsabilizzazione e al recupero del bullo, al sostegno della vittima e alla responsabilizzazione del contesto classe.

Provvedimenti ed atti relativi alle azioni/sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale dell'alunno che lo seguiranno per tutto il percorso scolastico, trasferimento o passaggio di grado scolastico. La collaborazione con i genitori é determinante in quanto non devono difendere in modo incondizionato i propri figli e sottovalutare i fatti, considerandoli "una ragazzata". Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati come credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare". Esistono, infatti, implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto: se per un ragazzo entrare nel profilo Facebook di un compagno, impossessandosi della password, è poco più di uno scherzo, per la Polizia postale è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su una compagna di classe può rappresentare diffamazione; in caso di foto che la ritraggono seminuda si parla di diffusione di materiale pedopornografico; e se il ragazzo ha più di 14 anni è perseguibile per legge. Il recupero dei "bulli" e dei "cyberbulli", il sostegno alla vittima e la responsabilizzazione del contesto sociale può avvenire quindi solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, ed altre istituzioni.

TABELLA DEI COMPORTAMENTI RIFERITI A CASI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

La seguente tabella riprende e integra quanto riportato nel vigente Regolamento d'Istituto mettendo in evidenza solo i comportamenti riconducibili a casi di bullismo o cyberbullismo.

MANCANZA

SANZIONE

Uso durante la lezione di cellulari, giochi elettronici, ecc.

Dal ritiro del cellulare con immediata convocazione della famiglia alla sospensione di uno o più giorni.

Linguaggio volgare, irrispettoso e offensivo verso gli altri.

Dal richiamo verbale al cinque nel voto di comportamento con esclusione dai viaggi d'istruzione fino all'allontanamento per un massimo fino a 3 giorni.

Violenza fisica o psicologica verso gli altri

Dal richiamo verbale al cinque nel voto di comportamento con esclusione dai viaggi d'istruzione fino all'allontanamento per un massimo fino a 3 giorni.

Reati gravi e compromissione dell'incolumità delle persone (aggressione fisica).

Dalla sospensione per più di tre giorni alla non ammissione all'Esame di Stato.

Uso improprio di dati e notizie personali, foto riproduzioni, in netta violazione della privacy.

Dalla riparazione del danno con immediata convocazione della famiglia fino all'allontanamento fino a tre giorni.

Divulgazioni di queste notizie sui social network o in rete.

Dalla riparazione del danno con immediata convocazione della famiglia fino all'allontanamento fino a tre giorni.

PARTE III

IL PROTOCOLLO D' INTERVENTO PER LA GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il Protocollo d'intervento per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo nella nostra scuola è costituito da una serie linee guida di carattere operativo che danno informazioni specifiche su come agire, cosa fare e con quali tempi e mezzi, per capire i diversi livelli di gravità del fenomeno e per poter intervenire in modo più efficace.

Quando si presentano casi posti all'attenzione della scuola essi vengono presi in carico al fine di:

- **Interrompere o alleviare la sofferenza della vittima.**
- **Responsabilizzare il/i bullo/i rispetto a quello che ha o che hanno fatto.**
- **Dimostrare a tutti gli altri studenti che gli atti di bullismo non vengono accettati dalla scuola e che non vengono lasciati accadere senza intervenire.**
- **Dare sicurezza ai genitori e alle famiglie rispetto al fatto che la scuola aiuta le vittime nel caso in cui queste stiano soffrendo e che sa cosa fare per la gestione di casi del genere.**

IL PROTOCOLLO PREVEDE LE SEGUENTI FASI:



IL TEAM PER LA GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Per dare una risposta efficace e sistematica, qualora si dovessero verificare casi di bullismo e cyberbullismo, il nostro Istituto scolastico ha costituito un "**Team per la gestione delle emergenze**" presieduto dal D.S. e formato: dal docente referente, da un collaboratore del D.S., da un docente specializzato nell'inclusione.

Questo Team svolge le seguenti azioni:

- 1) **RESPONSABILITÀ' DELLA PRESA IN CARICO**
- 2) **VALUTAZIONE DEL CASO**
- 3) **DECISIONE DEL TIPO D' INTERVENTO**
- 4) **VERIFICA DELL'ANDAMENTO DEL CASO NEL TEMPO**
- 5) **COLLABORAZIONE CON I SERVIZI DEL TERRITORIO**

LE FASI DEL PROTOCOLLO D'INTERVENTO

1) LA PRIMA SEGNALAZIONE

Segnalare alla scuola un caso di presunto bullismo non significa denunciare o fare "la spia" perché è un dovere morale di tutti aiutare chi soffre, inoltre bisogna comprendere che la scuola si fa carico di una situazione che necessita di una valutazione più approfondita per capire se si tratta di bullismo o di uno squilibrio relazionale occasionale tra pari.

Chi fa la segnalazione?

Tutti possono fare la segnalazione, direttamente o indirettamente attraverso i docenti di riferimento (come spesso accade): **la vittima stessa, i genitori, gli studenti della stessa classe della vittima o di altra classe, i docenti della stessa classe della vittima o di altre classi, il personale ATA.**

Tutti, specialmente i docenti della scuola, devono conoscere la *procedura di prima segnalazione* e hanno il dovere, qualora ricevessero segnalazioni dai genitori, dagli alunni - testimoni, dalla vittima, dai collaboratori scolastici, di compilare un **modulo predisposto di prima segnalazione** che sarà disponibile in formato cartaceo nel Registro di classe e potrà essere scaricato sul sito web. **I moduli di segnalazione verranno consegnati tempestivamente al docente referente.** Per incoraggiare le segnalazioni si predisporrà una **silence box** (scatola del silenzio) in ogni Plesso. Essa verrà aperta, una volta a settimana, dai Responsabili di Plesso che consegneranno le segnalazioni al docente referente.

2) LA VALUTAZIONE APPROFONDITA

Il passo successivo alla fase di prima segnalazione è quello di svolgere una **valutazione più approfondita** dell'accaduto attraverso **colloqui informativi con le persone coinvolte direttamente e indirettamente.**

Innanzitutto si informeranno i genitori (se non hanno fatto la prima segnalazione) e poi si convocherà chi ha fatto la prima segnalazione, la vittima, il bullo/i, i potenziali testimoni compagni di classe e i docenti del Consiglio di classe.

In base alle informazioni raccolte il Team, supportato da strumenti scientifici, individuerà l'evento, le

persone coinvolte e i diversi ruoli, il tipo di bullismo, la frequenza e la gravità. Successivamente si procederà alla **valutazione della sofferenza della vittima guidati da appositi indicatori.**

12. Sofferenza della vittima:

| La vittima presenta.... | 1 Non vero | 2 In parte – qualche volta vero | 3 Molto vero- spesso vero |
|--|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Cambiamenti rispetto a come era prima | | | |
| Ferite o dolori fisici non spiegabili | | | |
| Paura di andare a scuola (non va volentieri) | | | |
| Paura di prendere l'autobus – richiesta di essere accompagnato - richiesta di fare una strada diversa | | | |
| Difficoltà relazionali con i compagni | | | |
| Isolamento / rifiuto | | | |
| Bassa autostima | | | |
| Cambiamento nell'umore generale (è più triste, depressa, sola/ritirata) | | | |
| Manifestazioni di disagio fisico-comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme...) | | | |
| Cambiamenti notati dalla famiglia | | | |
| Impotenza e difficoltà a reagire | | | |

Gravità della situazione della vittima

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Presenza di tutte le risposte con livello 1 | Presenza di almeno una risposta con livello 2 | Presenza di almeno una risposta con livello 3 |
| VERDE | GIALLO | ROSSO |

Con la stessa scala di misurazione si valuteranno anche le manifestazioni comportamentali del bullo/a:

13. Sintomatologia del bullo:

| Il bullo presenta.... | 1 Non vero | 2 In parte – qualche volta vero | 3 Molto vero- spesso vero |
|---|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Comportamenti di dominanza verso i pari | | | |
| Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli | | | |
| Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei | | | |
| Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni | | | |
| Assenza di sensi di colpa (se e rimproverato non dimostra sensi di colpa) | | | |
| Comportamenti che creano pericolo per gli altri | | | |
| Cambiamenti notati dalla famiglia | | | |

Gravità della situazione del bullo

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Presenza di tutte le risposte con livello 1 | Presenza di almeno una risposta con livello 2 | Presenza di almeno una risposta con livello 3 |
| VERDE | GIALLO | ROSSO |

Infine si valuterà **il gruppo e il contesto familiare**. In base alle informazioni raccolte, si deciderà l'intervento. **Entro tre giorni dalla prima segnalazione, il Team dovrà fare la valutazione del caso.**

3) LA SCELTA DELL'INTERVENTO E DELLA GESTIONE DEL CASO

DECISIONE

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento:

| LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE | LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE | LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE |
|---|---|--|
| Codice verde | Codice giallo | Codice rosso |
| Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe | Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati | Interventi di emergenza con supporto della rete |

Interventi possibili

Codice verde (livello basso di rischio e di vittimizzazione).

- Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe da parte dei docenti rispetto al fenomeno in generale per sensibilizzare il bullo e gli spettatori.
- Colloqui individuali con il bullo e recupero della relazione tra bullo e vittima (es. lettera di scuse).

Codice giallo (livello sistematico di bullismo - durata e abusi di potere).

- Approccio educativo con la classe.
- Interventi individualizzati con il bullo, colloqui di responsabilizzazione di tipo riparativi sulle conseguenze delle azioni del bullo.
- Colloqui di supporto con la vittima.
- Gestione della relazione tra bullo e vittima.
- Coinvolgimento della famiglia.
- Psicologo.

Codice rosso (livello di emergenza di bullismo e cyberbullismo)

- Attivazione dei Servizi del territorio (Supporto psicologici per la vittima, Ambulatorio di salute mentale o Presidio servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e l'adolescenza, Servizi sociali ecc). - Supporto intensivo a lungo termine e di rete.
- Coinvolgimento della famiglia.

4) IL MONITORAGGIO

A un mese di distanza dall'intervento, si verificherà, con un'apposita scheda di monitoraggio, l'efficacia dell'intervento, per capire se c'è stato qualche cambiamento e per poter intervenire nuovamente, se necessario.